

AGEVOLAZIONI

Professionisti: al via l'indennità per il mese di aprile

di Lucia Recchioni



Può essere presentata da oggi, **8 giugno**, la **domanda per l'indennità di 600 euro** per il mese di **aprile** da parte dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

A doverla presentare, però, **sono soltanto coloro che non hanno ricevuto l'indennità per il mese di marzo**, in quanto, nei confronti di coloro che l'hanno **già ricevuta**, l'indennità sarà riconosciuta **automaticamente**.

È questo quanto prevede il [Decreto Interministeriale del 29 maggio](#), pubblicato sul sito del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, che fissa anche all'**8 luglio** il **termine ultimo** entro il quale trasmettere le istanze. Le indennità saranno **liquidate in base all'ordine di arrivo**.

Giova tra l'altro sottolineare che, con riferimento all'indennità in esame, sono state recentemente introdotte alcune **rilevanti novità**.

Innanzitutto va considerato che **non è più richiesta l'esclusiva iscrizione all'ente di previdenza**: questo requisito è stato infatti abrogato dall'[articolo 78 D.L. 34/2020](#) (c.d. "**Decreto Rilancio**").

Continuano, invece, ad essere **esclusi dall'indennità per il mese di aprile** i professionisti che hanno un **contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione**. Come chiarito dal Decreto Interministeriale, però, assumono rilievo esclusivamente le **pensioni dirette**, ragion per cui possono comunque beneficiare dell'indennità i professionisti che percepiscono la **pensione di reversibilità o indiretta**.

Un'altra importante novità è poi prevista dal recente Decreto Interministeriale, il quale, come in passato, continua a richiamare le **soglie dei 35.000 e dei 50.000 euro** per accedere al beneficio, ma fa riferimento al **reddito professionale e non al reddito complessivo**.

L'indennità, pertanto, è riconosciuta:

1. ai professionisti che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un **reddito professionale non superiore a 35.000 euro**, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
2. ai professionisti che hanno percepito nell'anno di imposta 2018 un **reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e hanno **cessato la partita Iva tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020** o **ridotto o sospeso l'attività** (queste ultime due fattispecie si sostanziano nella **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**).

I professionisti, quindi, che **percepiscono altri redditi, oltre a quello professionale**, e che, per questo, non hanno potuto accedere all'indennità per il mese di marzo, potranno vedersi riconosciuta l'**indennità per il mese di aprile**.

Si sottolinea, da ultimo, che il **decreto**, recependo i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro con le sue **Faq**, ha previsto la possibilità di beneficiare dell'indennità di 600 euro anche per gli **iscritti alle Casse di previdenza nell'anno 2019**, o, comunque, **entro il 23 febbraio 2020**.